

Oggetto: ACQUISIZIONE DI QUOTE SOCIETARIE DELLA SERVIZI AMBIENTALI DELLA PROVINCIA DI RIETI S.r.l. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la Provincia di Rieti in esecuzione del Consiglio Provinciale di Rieti n. 17 del 29 settembre 2017 ha deciso di dismettere la propria quota nel capitale sociale della Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l.;

VISTO l'avviso di vendita approvato con Determinazione Dirigenziale Provincia di Rieti n. 568 del 26.07.2018 per mezzo della quale è stato indetto pubblico incanto con il metodo di cui all'art. 73, lett.c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, a mezzo di offerte segrete, con aggiudicazione al miglior offerente in aumento o almeno pari rispetto al prezzo a base d'asta, riservando il diritto di prelazione da parte dei soggetti legittimati, per la vendita della propria quota del 18,48% nel capitale sociale ammontante a € 40.214,00, della Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l., avente C.F. 01075000578 e sede nel comune di Rieti;

RICHIAMATI:

- La Legge n. 190/2014 – cd. Legge di Stabilità 2015 – che stabilisce all'articolo 1, commi da 611 a 614, il nuovo perimetro delle società partecipate, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. Gli enti locali, tra gli altri, sono chiamati ad avviare, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/09/2017 avente ad oggetto "Art. 24 del D. lgs 175/2016 – Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'ente – Determinazioni;

- il D.Lgs. 19-8-2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210, il quale ,agli artt. 4 e 5, testualmente recita:

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di u 2 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.";

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della

possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi."

ACCERTATO, quindi, che gli enti locali possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa e possono acquisire partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al sopra riportato art. 4, punto 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

VISTO altresì l'art. 8 del D. Lgs 175/2016 avente ad oggetto "Acquisto di partecipazioni in società già costituite";

VISTO lo Statuto della società "Servizi ambientali della Provincia di Rieti S.r.l." che, all'art. 2, specifica che la società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto di servizi pubblici consistenti nello svolgimento delle seguenti attività nell'ambito territoriale della Provincia di Rieti:

- a) Gestione dei servizi di raccolta, differenziata e/o indifferenziata, e di trasporto rifiuti urbani e assimilati nonché di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, il lavaggio e lo spazzamento delle strade nonché la cura del verde pubblico;
- b) Le attività di comunicazione e sensibilizzazione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'ordinamento vigente;
- c) La realizzazione e la gestione di impianti per il recupero, il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nonché dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;
- d) La bonifica delle aree e degli impianti pubblici o di pubblica utilità e dei siti inquinati;
- e) La produzione e la distribuzione di calore, di energia elettrica ed affini connesse alla gestione degli impianti per il recupero, il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti nonché, in generale, l'intero ciclo di gestione dei rifiuti;

FATTO PRESENTE, quindi, l'osservanza della vigente normativa in materia di società partecipate sopra richiamata, con specifico riferimento al perseguimento da parte di questo ente della propria finalità istituzionale finalizzata alla "produzione di un servizio di interesse generale" ;

CONSIDERATO l'interesse del Comune di Longone Sabino alla partecipazione al pubblico incanto di cui all'"Avviso di vendita quota della Provincia di Rieti del Capitale sociale della Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l." (approvato con Determinazione Dirigenziale n. 568 del 26.07.2018), al fine di consentire l'ingresso, in partecipazione, quale socio pubblico, nella compagine societaria della società "Servizi ambientali della Provincia di Rieti S.r.l." ;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 23/08/2018 avente ad oggetto “Acquisizione di quote societarie dalla Servizi Ambientali della Provincia di Rieti S.r.l. Partecipazione pubblico incanto. Determinazioni”;

VISTO l’art. 5 del D. Lgs 175/2016;

RITENUTO che la parte di quota di acquisizione del capitale sociale della Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. da parte del Comune di Longone Sabino è dell’1.2 % del patrimonio netto al 31/12/2017, pari ad Euro 642,65;

ACCERTATO il perseguimento di finalità istituzionali da parte della società “Servizi ambientali della Provincia di Rieti S.r.l.” per quanto sopra;

TENUTO CONTO che lo schema del presente atto deliberativo è soggetto a consultazione pubblica mediante pubblicazione ed è visibile nel seguente sito istituzionale dell’ente all’indirizzo <http://www.comune.longonesabino.ri.it/>, così come previsto dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;

PRESO ATTO che il presente atto di acquisizione da parte di questo ente della partecipazione nella società “Servizi ambientali della Provincia di Rieti S.r.l.” dovrà essere trasmesso alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l’art. 42, 2° comma, lett. e) ed i) del D.Lgs. 267/00 e l’art. 7, 1° comma, lettera c), del D.Lgs. 175/2016 per quanto attiene la competenza per l’adozione del presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore contabile alla presente proposta di deliberazione in data, conservato agli atti;

VISTA la Relazione tecnica redatta dal responsabile competente (Prot. n...del....) parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/200;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 175/2016;

VISTO l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;

VISTO l’art. 17 D.Lgs. 175/2016;

DELIBERA

1. Di approvare la premessa espressa in narrativa;
2. Di prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 23/08/2018 avente ad oggetto “Acquisizione di quote societarie dalla Servizi Ambientali della Provincia di Rieti S.r.l. Partecipazione pubblico incanto. Determinazioni”;
3. Di procedere alla acquisizione di quote nel Capitale sociale della “Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l.” di cui alla Determinazione Dirigenziale Provincia di Rieti n. 568 del 6.07.2018, al fine di consentire l’ingresso, in partecipazione, del Comune di Longone Sabino, quale socio pubblico, nella compagine societaria della società “Servizi ambientali della Provincia di Rieti S.r.l.”;

4. Di dare atto che la parte di quota di acquisizione del capitale sociale della Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. da parte del Comune di Longone Sabino è dell'1.2 % del patrimonio netto al 31/12/2017, pari ad Euro 642,65;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Longone Sabino;
6. Di delegare il Sindaco in qualità di Rappresentante Legale dell'ente alla firma del contratto di compravendita;
7. Di trasmettere il presente atto di acquisizione alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
8. Di dare atto che lo schema della deliberazione di Consiglio Comunale di cui al presente provvedimento, prima della sottoposizione dello stesso al competente Organo Consiliare, è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 nonché al Revisore Contabile di questo Ente per il prescritto parere;
9. Di dichiarare, con separata ed autonoma deliberazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.